



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre, n. 2 - 36050 Quinto Vicentino (VI)

Cod. Fisc. 80007810247 - P. IVA 00803090240

Sito internet: www.comune.quintovicentino.vi.it

Regolamento per la disciplina delle Entrate

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Definizione delle entrate	3
Art. 3 Determinazione aliquote, canoni e tariffe	3
Art. 4 Agevolazioni	3
Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE	4
Art. 5 Forme di gestione delle entrate	4
Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	4
Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	4
Art. 8 Determinazione delle somme dovute	5
Art. 9 Attività di controllo e verifica	5
Art. 10 Poteri ispettivi	5
Art. 11 Accertamento esecutivo tributario	6
Art. 12 Accertamento esecutivo patrimoniale	6
Art. 13 Sanzioni tributarie	6
Art. 14 Interessi	7
Art. 15 Diritto di interpello	7
Titolo III RISCOSSIONE E RIMBORSI	7
Art. 16 Riscossione ordinaria e coattiva	7
Art. 17 Interessi moratori	8
Art. 18 Costi di elaborazione e notifica	8
Art. 19 Rateizzazione	9
Art. 20 Rimborsi	10
Art. 21 Inesigibilità di crediti derivanti da entrate non tributarie	10
Art. 22 Ingiunzioni di pagamento	10
Titolo IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA	11
Art. 23 Accertamento con adesione	11
Art. 24 Autotutela	11
Art. 25 reclamo e mediazione	11
Titolo V CONTENZIOSO TRIBUTARIO	12
Art. 24 Tutela giudiziaria	12
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 25 Disposizioni finali	12

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali sia tributarie che patrimoniali, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e le modalità di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie le imposte e le tasse derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale le altre risorse che non rientrano nella previsione del comma 1, come canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, nonché ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 Determinazione aliquote, canoni e tariffe

1. Il Comune delibera le aliquote dei tributi, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme che disciplinano le singole entrate, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe, le aliquote ed i canoni, si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni relative alle entrate comunali sono individuati dal comune con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione; le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se prevista dalla legge, da parte del Consiglio comunale;
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalle norme regolamentari, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali";
3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali relativamente agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive previsti dagli statuti delle medesime che, utilizzati dalle organizzazioni ONLUS, siano da queste anche posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale."

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convezione ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) affidamento mediante convezione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva, ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle entrate non tributarie di competenza del Comune i responsabili dei servizi ai quali le stesse risultano affidate mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica, nonché l'attività di accertamento, ingiuntiva e sanzionatoria. In particolare, per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del servizio" (o del procedimento) competente, il quale provvede a predisporre idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.
3. In ogni caso il responsabile dell'entrata è competente alla disciplina ed approvazione di piani rateali di recupero del credito, il ricorso ai quali è considerato misura eccezionale, comprovata da ragioni di evidente convenienza economica e sicurezza di risultato per l'amministrazione comunale.

Art. 8 Determinazione delle somme dovute

1. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo di autoliquidazione, sarà cura del Comune di dare informazione circa i termini e le modalità degli adempimenti stabiliti da norme di legge o di regolamento.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia prevista dalla legge la comunicazione da parte dell'Ente dell'importo annualmente dovuto, questa dovrà avere necessariamente forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Per le entrate non aventi natura tributaria la specifica delle somme dovute all'ente deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. In particolare, il servizio che ha promosso l'accertamento di entrata dovrà comunicare al debitore, nella fattura, bollettino o altro, quanto segue:
 - a) l'importo della somma dovuta e la sua causale
 - b) le modalità di pagamento
 - c) il termine massimo per adempiere, stabilito in 60 giorni se non diversamente specificato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi determinati come stabilito al successivo art. 13.
 - d) non si provvede all'applicazione di interessi qualora per legge o regolamento siano previste maggiorazioni dell'importo in linea capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
 - e) in tutti i casi di comunicazione scritta per cui non è previsto l'obbligo di notifica, può essere utilizzata la corrispondenza ordinaria, o la posta elettronica.

Art. 9 Attività di controllo e verifica

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ritenuto opportuno, l'attività di controllo e accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art. 10 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente i rispettivi Servizi si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate; possono altresì attivare apposite convenzioni con altri Enti per l'acquisizione di banche dati ed altre informazioni utili per la corretta verifica degli adempimenti da parte dei contribuenti o degli utenti.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata anche nel caso in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile, ovvero personale esterno.

Articolo 11 Accertamento esecutivo tributario¹

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 12 Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo² a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13 Sanzioni tributarie

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti legislativi del 18.12.1997 numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 472. La graduazione delle sanzioni è effettuata tenendo conto dei criteri generali di cui agli articoli 7 e 12 del medesimo decreto.
3. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo siano imputabili al Comune, non si procede all'applicazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

¹ Articolo 1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

² termine desunto da consuetudine

Art. 14 Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 15 Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, estensibili di altri 30 (trenta) giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
6. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
7. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo, che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
8. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini sopra indicati.
10. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
11. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
12. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non sono applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso viene a conoscenza del mutamento di parere.
13. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
14. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
15. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Titolo III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16 Riscossione ordinaria e coattiva

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite Poste Italiane S.p.A., Banche ed istituti di credito convenzionati.

2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
3. Per quanto riguarda la riscossione ordinaria restano validi i limiti previsti dai relativi regolamenti (somme di modico valore).
4. Non si procede alla **riscossione coattiva** di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 12,00 o comunque la cui entità sia inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
7. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
8. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Quinto Vicentino;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione S.p.A.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 17 Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 18 Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione

del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 19 Rateizzazione

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 20 Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 21 Inesigibilità di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. Qualora, nonostante l'attivazione delle procedure previste per il recupero del credito, risulti l'impossibilità totale o parziale di introitare le somme, il servizio accertatore potrà disporre, con provvedimento motivato, la riduzione della somma non recuperata o l'annullamento dell'accertamento della relativa entrata.

Articolo 22 Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Titolo IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA

Art. 23 Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo 19.06.1997 n. 218.

Art. 24 Autotutela

1. L'esercizio dell'autotutela si effettua nei limiti indicati dall'art. 2 quater del D.L. 30.11.1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla legge 30.11.1994, n. 656) come modificato dall' art. 27 della Legge 18.2.1999 n. 28.
2. Il comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e nelle modalità di cui ai commi seguenti.
3. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - ♦ grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - ♦ valore della lite;
 - ♦ costo della difesa;
 - ♦ costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e, in particolare, nell'ipotesi di:
 - ♦ doppia imposizione;
 - ♦ errore di persona;
 - ♦ prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - ♦ errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - ♦ sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 25 Reclamo e mediazione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di 50.000 euro è riferito alla sola imposta senza conteggiare le sanzioni e gli interessi.
2. Il Comune individua con apposito atto il soggetto incaricato di gestire le mediazioni.
3. Nel termine dei 90 giorni il responsabile della mediazione valutati gli atti convoca il contribuente per determinare l'esito della mediazione. In caso di esito positivo si provvederà alla rimodulazione delle somme oggetto di ricorso stipulando apposito verbale; ove trascorsi 90 giorni non sia raggiunto l'accordo si procederà con il ricorso in commissione tributaria.

Titolo V CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 26 Tutela giudiziaria

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale.
2. L'attività di gestione del contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento. E' altresì abrogato il regolamento "Accertamento con adesione ai tributi comunali e conciliazione" approvato con DCC n. 13 del 27/03/2001.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.